



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE PER LE ELEZIONI IN MODALITÀ TELEMATICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Premesse	2
Art.1 (<i>Ambito di applicazione</i>)	3
Art. 2 (<i>Definizioni</i>)	3
Art. 3 (<i>Indizione delle elezioni per le votazioni con modalità informatica</i>)	4
Art. 4 (<i>Data delle elezioni</i>).....	4
Art. 5 (<i>Elettorato attivo</i>).....	4
Art.6 (<i>Elettorato passivo</i>).....	5
Art. 7 (<i>Formazione delle liste dei candidati</i>).....	5
Art. 8 (<i>Ammissione delle candidature</i>).....	6
Art. 9 (<i>Durata dei mandati elettorali, ineleggibilità e incompatibilità</i>).....	6
Art. 10 (<i>Commissione elettorale centrale</i>)	7
Art. 11 (<i>Gruppo responsabile della procedura informatica</i>)	8
Art. 12 (<i>Compensi commissione elettorale centrale e del Gruppo responsabile della procedura informatica</i>).....	8
Art. 13 (<i>Adempimenti della commissione elettorale centrale a seguito dell'ammissione delle liste dei candidati</i>)	8
Art. 14 (<i>Pubblicazione delle liste e propaganda elettorale</i>).....	9
Art. 15 (<i>Modalità di svolgimento delle votazioni secondo la procedura informatica</i>).....	9
Art. 16 (<i>Caratteristiche della piattaforma online di voto</i>)	10
Art. 17 (<i>Votazione elettronica a distanza e autenticazione dell'elettore</i>)	11
Art. 18 (<i>Ammissione al voto</i>).....	11
Art. 19 (<i>Modalità e operazioni di voto</i>).....	11
Art. 20 (<i>Chiusura delle operazioni di voto</i>).....	12
Art. 21 (<i>Scrutinio informatizzato delle votazioni con modalità informatica da remoto</i>).....	12
Art. 22 (<i>Commissione Elettorale Centrale, Operazioni di scrutinio e Proclamazione risultati</i>)	13
Art. 23 (<i>Ricorsi alla Commissione elettorale centrale</i>).....	14
Art. 24 (<i>Computo dei termini</i>)	14
Art. 25 (<i>Nomina degli eletti, Decadenza e Cause di sospensione dalla carica</i>).....	14
Art. 26 (<i>Disposizioni finali</i>).....	15
Art. 27 (<i>Pubblicità</i>)	15
Art. 28 (<i>Entrata in vigore</i>).....	15



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE PER LE ELEZIONI IN MODALITÀ TELEMATICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Il Direttore generale del Personale
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

VISTO l'articolo 6 del Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni dalla Legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha istituito la Cassa di Previdenza e Assistenza tra i dipendenti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

VISTO il D.M. 9 marzo 2017, n. 80, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2017, n.138, recante l'approvazione del nuovo Statuto della Cassa di Previdenza e Assistenza tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTI gli articoli 12 e 18 dello Statuto, che disciplinano la composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa di Previdenza e Assistenza e del Collegio dei revisori;

CONSIDERATO CHE i componenti dei suddetti organi collegiali, nominati con Decreto n. 04 del 07/03/2022, debbono essere rieletti in quanto cesseranno dalla carica in data 06/03/2026;

PRESO ATTO CHE il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza e Assistenza ha dato indicazione alla Presidenza affinché venissero attivate tutte le procedure per lo svolgimento delle elezioni con modalità informatizzata, di cui all'articolo 12 dello Statuto, con l'obiettivo di conseguire una maggiore efficienza ed economicità nell'espletamento delle relative attività;

VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 (sostituito dal Decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12) e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i, Codice dell'Amministrazione Digitale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD);



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il D.lgs. 196/2003 modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018;

VISTO il DPR 22 dicembre 1986 n. 917;

VISTO il D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, già Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili come da Decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, ora nuovamente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in virtù del Decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla Legge 16

VISTO il CCNL 2022–2024, sottoscritto in data 27 gennaio 2025;

EMANA

il seguente regolamento:

Art.1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'espressione del voto con procedura informatica, per l'elezione dei rappresentanti, in seno al Consiglio d'amministrazione e al Collegio dei revisori della Cassa di Previdenza e Assistenza, istituita dall'articolo 6 del D.L. n. 1090 del 1966, convertito, con modificazioni, dalla legge n.14 del 1967 e il cui Statuto è stato approvato con D.M. 9 marzo 2017 n. 80, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2017, n. 138 (*di seguito, C.P.A.*).

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "espressione del voto con modalità informatica": l'utilizzo di procedure informatiche da remoto per la manifestazione del voto;
- b) "postazione informatica di voto": i computer o più in generale le apparecchiature informatiche, utilizzate per la votazione con procedura informatica, che consentano un accesso a internet;
- c) "piattaforma on line": la piattaforma per la gestione del voto informatico da remoto;
- d) "procedura informatica": la modalità che consente all'elettore o all'elettrice di esercitare il diritto di voto mediante dispositivi elettronici personali e da remoto, in sostituzione delle tradizionali schede elettorali.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Art. 3

(Indizione delle elezioni per le votazioni con modalità informatica)

1. Le elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono indette con decreto del Direttore Generale del Personale, come stabilito dall'art. 12, *comma 3* dello Statuto.
2. Il decreto deve contenere:
 - il calendario per le operazioni di voto e di scrutinio;
 - il numero dei rappresentanti da designare;
 - la determinazione dell'elettorato attivo e passivo;
 - i termini di predisposizione e le forme di pubblicità delle liste degli elettori;
 - i termini e le modalità di presentazione delle candidature ove previste;
 - la modalità di svolgimento delle votazioni secondo la procedura informatica;
 - i termini per eventuali ricorsi, per ciascuna fase del procedimento;
 - ogni altro elemento specifico relativo alle elezioni indette.
3. Il decreto è reso noto mediante pubblicazione di un avviso sul sito web della CPA e mediante trasmissione, a mezzo posta elettronica, a tutto l'elettorato interessato. La mancata ricezione del messaggio mail e di tutte le successive comunicazioni non costituisce motivo di nullità dell'avviso.

Art. 4

(Data delle elezioni)

1. Le elezioni, organizzate in collegio unico di Ministero che include tutte le sedi centrali, decentrate e periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono convocate tramite provvedimento a cura del Direttore Generale del Personale, come previsto dall'art.12 comma 6 dello Statuto.
2. Le operazioni di voto si svolgono non prima di trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento di indizione, di cui all'art.3.

Art. 5

(Elettorato attivo)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale di cui all'articolo 12, secondo comma, lettera *b)* e di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *c)*, dello Statuto della C.P.A., sono elettori tutti i dipendenti di ruolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Art.6

(Elettorato passivo)

1. Possono essere candidati alle elezioni di cui all'articolo 1, i dipendenti di ruolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che risultino in servizio alla data delle votazioni e che non versino in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalle vigenti disposizioni; pertanto, non possono essere candidati tutti coloro che siano sospesi dal servizio o dalla qualifica per qualunque motivo.

Art. 7

(Formazione delle liste dei candidati)

1. Le liste dei candidati possono essere presentate:
 - a. dalle Organizzazioni Sindacali del personale dipendente di ruolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che risultino firmatarie del contratto collettivo di lavoro del pubblico impiego;
 - b. da Organizzazioni Sindacali diverse da quelle di cui alla lettera a), previa sottoscrizione nelle forme di legge della lista da parte di almeno 350 elettori in servizio alla data di svolgimento delle elezioni.
2. Per l'elezione nel Consiglio d'amministrazione, ciascuna lista comprende un numero di candidati non superiore a dieci e non inferiore a quattro.
3. Per l'elezione nel Collegio dei revisori, ciascuna lista comprende un numero di candidati non superiore a quattro e non inferiore a due, pari al numero dei rappresentanti, titolare e supplente, da eleggere.
4. Dei candidati, elencati secondo una esplicita numerazione progressiva, sono indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica e sede di servizio. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista né può presentarne una diversa dalla propria.
5. Con la lista, devono essere depositati:
 - a. l'accettazione della candidatura sottoscritta da ciascun candidato completa di copia di documento di identità in corso di validità;
 - b. la designazione di un rappresentante di lista effettivo e di un supplente per la Commissione elettorale centrale;
 - c. l'indicazione del referente e dell'indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni.
6. La lista, contraddistinta dal proprio simbolo, deve essere depositata, corredata dalla prescritta documentazione, personalmente da uno dei candidati o da uno dei presentatori o da un componente della Segreteria Nazionale dell'Organizzazione Sindacale interessata, al Segretario della Commissione elettorale centrale, nelle ore d'ufficio, perentoriamente dal



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

quindicesimo al decimo giorno antecedente la data delle votazioni. Scaduto tale termine la documentazione non può essere sostituita, né integrata, né modificata.

7. Il Segretario della Commissione rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione.

Art. 8

(Ammissione delle candidature)

1. La Commissione Elettorale Centrale, entro quarantotto ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, provvede ai seguenti adempimenti:
 - a) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformità a quanto stabilito dai precedenti articoli e ne dichiara, in caso contrario, la non ammissibilità, salvo quanto indicato ai punti successivi;
 - b) depenna i candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera a);
 - c) depenna i candidati che risultino compresi in più liste;
 - d) depenna i nomi dei candidati che risultino in soprannumero rispetto al limite stabilito dall'art. 7, comma 2, a cominciare dall'ultimo;
 - e) assegna a ciascuna lista, mediante sorteggio, un numero progressivo che viene riportato nelle schede di votazione e sui manifesti elettorali ufficiali;
 - f) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti.

Art. 9

(Durata dei mandati elettorali, ineleggibilità e incompatibilità)

1. I componenti del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 12, comma 2, lett. b dello Statuto, durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
2. I componenti del Collegio dei Revisori di cui all'articolo 18, primo comma, lettera c), dello Statuto della C.P.A., durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati (quelli di nomina ministeriale) o rieletti una sola volta (quelli che sono stati eletti a seguito di votazione).
3. I componenti della Commissione Elettorale Centrale non possono essere candidati. Se qualcuno dei predetti dovesse risultare candidato in una lista, verrebbe immediatamente sostituito nella Commissione con altro componente nominato rispettivamente con le modalità di cui all'articolo 10.
4. Per le cariche elettive valgono tutte le incompatibilità previste dalla normativa vigente.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Art. 10

(Commissione elettorale centrale)

1. Con Decreto del Direttore Generale del Personale è istituita la Commissione Elettorale Centrale, con sede a Roma presso gli Uffici di via Giuseppe Caraci n.36. La Commissione è presieduta da un dirigente del Ministero, designato dal Direttore Generale del Personale ed è composta da un massimo di dieci membri titolari e dieci supplenti.
2. La Commissione, di cui al comma 1, è affiancata dal Gruppo responsabile della procedura informatica, individuato tra i dipendenti con comprovata esperienza nel settore informatico e nominato dal Direttore Generale del Personale contestualmente alla designazione della Commissione Elettorale Centrale.
3. Alla Commissione Elettorale Centrale è attribuita la responsabilità dell'organizzazione generale delle elezioni.
4. I componenti della Commissione sono nominati dal Direttore del Personale tra gli iscritti alla Cassa di previdenza e assistenza, su indicazione di ciascuna Segreteria nazionale delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. o maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 1 dell'art.43 del D.lgs.165/01 e successive modifiche.
5. Ciascuna organizzazione sindacale provvede alla designazione di un componente titolare e di un supplente.
6. La Commissione Elettorale Centrale opera in presenza della metà più uno dei componenti.
7. La prima convocazione della Commissione è effettuata dal *Presidente*, il quale affida le funzioni di *Segretario* a uno dei membri della stessa Commissione.
8. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e sono definitive. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9. Per ciascuna seduta della Commissione, il Segretario redige il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e, su richiesta, dai rappresentanti di lista eventualmente presenti.
10. Oltre agli adempimenti di cui agli articoli successivi, la Commissione:
 - a) emana le istruzioni necessarie per garantire il regolare svolgimento delle elezioni in attuazione del presente regolamento;
 - b) segnala all'Amministrazione i soggetti che abbiano causato turbative alle operazioni elettorali o non abbiano rispettato i doveri derivanti dagli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento, affinché siano avviate le opportune procedure disciplinari.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Art. 11

(Gruppo responsabile della procedura informatica)

1. Nel provvedimento di indizione delle elezioni per le votazioni con modalità informatica è designato/a, tra i/le dipendenti del MIT con specifiche competenze in ambito informatico, il/la responsabile della procedura informatica, coadiuvato da almeno un collaboratore (di seguito gruppo).
2. Il Gruppo responsabile della procedura informatica ha il compito di eseguire le seguenti attività:
 - Inserire nel sistema di voto i nominativi dei candidati;
 - assicurare che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 16 (*Caratteristiche della piattaforma online di voto*);
 - verifica del funzionamento della piattaforma di voto;
 - help-desk nell'orario di servizio durante le giornate di voto per la risoluzione delle segnalazioni da parte dell'elettorato attivo, relativamente a problematiche di natura tecnico-informatica e di profilazione utenza in conformità ai requisiti dell'elettorato attivo.
3. Il Gruppo responsabile della procedura informatica nell'espletamento delle proprie funzioni si avvarrà della collaborazione degli uffici preposti alla gestione delle anagrafiche del personale.
4. Vigono le stesse incompatibilità previste per la nomina della Commissione Elettorale Centrale.

Art. 12

(Compensi commissione elettorale centrale e del Gruppo responsabile della procedura informatica)

1. Ai componenti della Commissione Elettorale Centrale spetta il rimborso spese di missione, ove dovuto.
2. Al Gruppo responsabile della procedura informatica è riconosciuto un compenso stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

(Adempimenti della commissione elettorale centrale a seguito dell'ammissione delle liste dei candidati)

1. La Commissione Elettorale Centrale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, trasmette al Responsabile della procedura informatica il file contenente l'elenco delle liste ammesse, corredate dal relativo numero identificativo, al fine di consentire il completamento della configurazione del software di votazione, unitamente all'indicazione dei candidati.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Art. 14

(Pubblicazione delle liste e propaganda elettorale)

1. L'elenco delle liste elettorali è reso pubblico sul sito intranet del MIT, otto giorni prima della data delle elezioni. L'ordine progressivo con il quale viene presentato l'elenco delle liste ammesse alla competizione elettorale è determinato con apposito sorteggio, che sarà svolto dalla Commissione Elettorale Centrale in presenza dei presentatori di Lista interessati.
2. Avverso la formazione delle liste elettorali o il rifiuto di inclusione nelle stesse è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, a mezzo pec: cpamit@pec.it entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione sul sito intranet del MIT.
3. La Commissione elettorale centrale decide sui ricorsi nei successivi cinque giorni dalla data della loro ricezione.
4. I capi degli uffici centrali, decentrati e periferici assegnano a ciascuna lista ammessa uno spazio, all'interno degli uffici stessi, per l'affissione di scritti di propaganda elettorale.
5. A ciascuna lista l'Amministrazione garantisce di tenere, durante l'orario di servizio, in appositi locali, per la durata massima di un'ora, per ogni ufficio e/o centro di costo, riunioni con il personale a scopo divulgativo sulle attività svolte dalla Cassa e sulle modalità di svolgimento delle elezioni.
6. L'autorizzazione allo svolgimento della riunione sarà concessa secondo l'ordine cronologico delle richieste risultante dal protocollo dell'ufficio accettante.
7. La propaganda elettorale termina 48 ore prima della data di inizio delle votazioni, indicata sul provvedimento a cura del Direttore della Direzione Generale del Personale, pena sanzione pecuniaria, ai sensi della L. 212/1956 e s.m.i.
8. La Commissione elettorale centrale disciplina il corretto e regolare svolgimento della propaganda elettorale.

Art. 15

(Modalità di svolgimento delle votazioni secondo la procedura informatica)

1. Il Gruppo responsabile della procedura informatica il giorno antecedente le votazioni, previa verifica del funzionamento dell'ambiente di voto online, di concerto con il gestore della piattaforma, provvede alla pubblicazione del link di accesso al portale di voto sulla pagina intranet del MIT delle Elezioni della CPA.
2. In ciascuna giornata di votazione, la piattaforma di voto è attivata negli orari previsti dal decreto di indizione.
3. Le operazioni di voto si svolgono online da remoto, mediante qualsiasi dispositivo con connessione telematica di proprietà e/o in uso personale (PC, Tablet, Smartphone); a tal fine,



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

l'elettore dovrà accedere alla schermata di autenticazione tramite il link di accesso al portale di voto.

Art. 16

(Caratteristiche della piattaforma online di voto)

1. Il rispetto della segretezza del voto espresso costituisce un presupposto imprescindibile di tutte le fasi della votazione elettronica.
2. Per garantire le operazioni di voto è previsto l'utilizzo di una piattaforma online appositamente individuata, disponibile sul portale intranet.mit.gov.it.
3. La votazione deve essere effettuata dopo l'accesso autorizzato, con riconoscimento tramite credenziali di posta elettronica istituzionale, CIE, SPID e CNS.
4. La piattaforma di voto on line e la relativa procedura consentono e garantiscono il rispetto dei seguenti principi:
 - Idoneità: solo gli elettori che hanno diritto al voto possono partecipare al voto, attraverso un processo sicuro di autenticazione.
 - Unicità: gli elettori idonei possono votare solo una volta.
 - Segretezza: il voto è segreto, e nessuno dei soggetti coinvolti nella procedura elettorale, può scoprire il voto di un elettore o collegare il voto all'elettore.
 - Anonimato: il voto espresso non deve essere riconducibile all'elettore. A tal fine, il sistema garantisce che le informazioni sui votanti vengano separate da quelle sui voti espressi. Tali informazioni vengono digitalmente "sigillate" e rimangono del tutto indipendenti e separate. I voti sono e rimangono anonimi.
 - Verificabilità individuale: l'elettore è in grado di verificare che il proprio voto è stato conteggiato correttamente. L'elettore è posto nella condizione di verificare, tramite lo schermo del proprio dispositivo, che il voto espresso è quello corrispondente alla sua volontà. Tale voto, a seguito della conferma definitiva da parte dell'elettore, è acquisito dal sistema e "sigillato" con idonee modalità tecnico informatiche, pervenendo all'urna elettronica nel sistema di voto elettronico senza alterazioni. L'elettore riceve conferma dal sistema che il voto è stato registrato e che la procedura è stata completata e, in ogni caso, è posto nelle condizioni di verificare che il voto elettronico è giunto nell'urna elettronica del sistema di voto elettronico (La ricevuta di conferma del voto non riporta il voto espresso). La tecnologia utilizzata consente di rilevare, in ogni fase del procedimento di voto elettronico, eventuali alterazioni e influenze indebite.
 - Inclonabilità: per nessun soggetto coinvolto nel sistema deve essere possibile, a partire da un voto lecitamente immesso nel sistema, forgiare un nuovo voto che appaia come valido.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- Fairness: non deve essere possibile avere informazioni parziali sul risultato del voto prima del conteggio ufficiale.
- Scalabilità e Affidabilità: il sistema deve assicurare un funzionamento efficiente anche in caso di elevato numero di partecipanti e deve assicurare il servizio anche in caso di guasti.
- Robustezza: tutte le proprietà di sicurezza devono permanere anche in caso di comportamenti malevoli dei soggetti coinvolti, anche basati su collusione di ragionevole dimensione.

Art. 17

(Votazione elettronica a distanza e autenticazione dell'elettore)

1. Prima dell'avvio della votazione vengono comunicate agli/alle elettori/elettrici le indicazioni per l'accesso al sistema di voto online.
2. All'apertura delle operazioni di voto e fino all'orario di chiusura della votazione ogni elettore/elettrice può collegarsi alla piattaforma on line per l'espressione del voto.
3. L'elettore/elettrice viene identificato/a dalla piattaforma on line mediante l'utilizzo delle proprie credenziali; una volta effettuata l'identificazione, l'elettore/elettrice può accedere alle schede elettorali che riportano l'elenco delle candidature disponibili.
4. Il voto è personale e l'elettore/elettrice si assume ogni responsabilità derivante dall'uso improprio del servizio. L'elettore/elettrice, all'atto dell'accesso alla piattaforma on line, ai fini dell'effettuazione del voto, deve curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità sopra richiamate.
5. La piattaforma di voto on line consente di procedere anche alle operazioni di scrutinio mantenendo analoghi requisiti di anonimato, segretezza e sicurezza dei dati.

Art. 18

(Ammissione al voto)

1. Gli elettori sono tenuti a esercitare il proprio diritto di voto esclusivamente nei giorni e negli orari stabiliti nell'apposito avviso, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto di indizione delle elezioni, come previsto dall'articolo 3.

Art. 19

(Modalità e operazioni di voto)

1. Il giorno precedente le votazioni si insedia la Commissione Elettorale Centrale.
2. Il voto dell'elettore può essere espresso mediante una delle seguenti modalità:



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- a) selezione della sola lista prescelta, senza espressione di preferenze per i candidati; in tal caso il voto è valido esclusivamente come voto di lista;
 - b) selezione della lista prescelta ed espressione da una a tre preferenze per i candidati appartenenti alla medesima lista; in tal caso il voto è valido sia come voto di lista sia come voto di preferenza;
 - c) selezione da una a tre preferenze per il/i candidato/i della sola lista prescelta, anche in assenza di esplicita preferenza della lista, in tal caso il voto è comunque considerato valido sia come voto di lista sia come voto di preferenza;
 - d) selezione dell'opzione "scheda bianca".
3. Il voto disgiunto non è ammesso. Non è pertanto consentita la selezione di una lista unitamente a candidati appartenenti a una lista diversa. In tali casi, il voto espresso a favore della lista è comunque considerato valido, mentre le eventuali preferenze difformi sono nulle.
4. A ogni selezione effettuata dall'elettore segue una fase di conferma della scelta, durante la quale l'elettore può modificare le opzioni selezionate prima dell'approvazione definitiva del voto.
5. Ciascun elettore può esprimere:
- a) fino a un massimo di tre voti di preferenza per l'elezione del Consiglio di Amministrazione;
 - b) non più di un voto di preferenza per l'elezione del Collegio dei Revisori.

Art. 20

(Chiusura delle operazioni di voto)

1. La piattaforma di voto online verrà disattivata all'orario specificato nell'indizione, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 (*Indizione delle elezioni per le votazioni con modalità informatica*).
2. La piattaforma deve assicurare che i risultati delle votazioni siano resi disponibili unicamente al Presidente della Commissione Elettorale Centrale e solo al termine delle operazioni di voto.

Art. 21

(Scrutinio informatizzato delle votazioni con modalità informatica da remoto)

1. Al termine delle operazioni di voto, il gruppo responsabile della procedura informatica provvede a fornire al Presidente della Commissione elettorale centrale il report dei risultati generato in maniera automatica dal sistema della piattaforma on line.
2. Dopo la chiusura delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale Centrale, constatata la regolarità delle operazioni di voto, sulla base delle certificazioni rilasciate dal gestore della piattaforma di voto online, procede alle operazioni di scrutinio.
3. La Commissione elettorale centrale procede con il computo dei voti, la redazione del verbale dei risultati delle elezioni e la loro trasmissione al Direttore Generale del Personale.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Art. 22

(Commissione Elettorale Centrale, Operazioni di scrutinio e Proclamazione risultati)

1. La Commissione procede allo scrutinio generale dei voti, cominciando dall'elezione dei rappresentanti del personale nel Consiglio d'amministrazione della C.P.A.
2. Il Presidente certifica la somma dei voti ottenuti da ciascuna lista e quella dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato.
3. Ultimata l'operazione di cui al comma 2, la Commissione determina il quoziente elettorale che si ottiene dividendo il numero complessivo dei voti validi per il numero corrispondente a quello dei rappresentanti titolari da eleggere; successivamente, divide i voti ottenuti da ciascuna lista per il quoziente. A ciascuna lista spetta un numero di rappresentanti pari al numero di volte che il quoziente risulta contenuto nella somma dei voti riportati dalla lista medesima, nel limite massimo di tre per il Consiglio d'amministrazione della C.P.A.
4. I posti non assegnati per mancanza di quoziente intero sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti, fermo restando in ogni caso il limite massimo di rappresentanti indicato al comma 3.
5. In caso di parità di resti fra due o più liste, sono eletti i candidati delle liste stesse che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di ulteriore parità, sono eletti i candidati aventi maggiore anzianità di servizio e, a parità della anzianità di servizio, i candidati aventi maggiore anzianità di qualifica.
6. Stabiliti i posti da attribuire a ogni lista, sono eletti i candidati che nella lista stessa hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza.
7. Sono nominati rappresentanti supplenti per ciascuna lista, in numero pari a quello dei titolari eletti, i candidati che abbiano riportato un numero di voti di preferenza immediatamente inferiore a quello conseguito dai titolari della medesima lista.
8. La Commissione procede poi alla elezione del revisore titolare e di quello supplente, accertando i voti attribuiti a ciascuna lista e a ciascun candidato.
9. La carica di revisore viene attribuita alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e vengono dichiarati eletti rispettivamente titolare e supplente i due candidati della lista medesima che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.
10. La Commissione redige, in duplice esemplare, il verbale di ciascuna elezione, che viene firmato da tutti i componenti presenti e dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta.
11. Un esemplare di ciascun verbale e i relativi atti e documenti sono depositati presso la segreteria della C.P.A.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

12. Il secondo esemplare dei verbali della Commissione elettorale centrale viene depositato presso la Direzione Generale degli Affari generali e del Personale e pubblicato sull'Intranet entro tre giorni dalla fine delle elezioni.

Art. 23

(Ricorsi alla Commissione elettorale centrale)

1. Avverso le operazioni elettorali, i candidati e gli elettori hanno la facoltà di presentare ricorso alla Commissione elettorale centrale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite *pec* personale qualora il ricorrente disponga di firma digitale.
2. Il ricorso deve essere inoltrato alla sede della CPA, Via Giuseppe Caraci n. 36 – Roma, oppure all'indirizzo *pec*: cpamit@pec.it, nel termine perentorio di cinque giorni lavorativi data di pubblicazione dei risultati elettorali.
3. La Commissione elettorale centrale decide sui ricorsi nei successivi 30 giorni dalla data del loro ricevimento.

Art. 24

(Computo dei termini)

1. Ai fini del presente regolamento, per giorni lavorativi si intendono tutti i giorni, esclusi il sabato e i giorni festivi.

Art. 25

(Nomina degli eletti, Decadenza e Cause di sospensione dalla carica)

1. La nomina degli eletti a componenti degli Organi collegiali di cui all'articolo 12, secondo comma, lettera *b*) e di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *c*), dello Statuto della C.P.A., avviene con decreto del Direttore Generale del Personale.
2. Gli eletti che cessano dal servizio o che sono sospesi dalla qualifica decadono dalla carica. In loro vece e in sostituzione di eventuali dimissionari dalla carica sono nominati, con le modalità di cui al comma 1, i rappresentanti supplenti e, in luogo di questi ultimi, sono nominati i candidati che li seguono nelle rispettive liste secondo l'ordine dei voti riportati.
3. Gli eletti che siano sospesi cautelatamente dal servizio sono sospesi, per lo stesso periodo di tempo, dalla carica e sono sostituiti dai supplenti. Ad analoga sostituzione si procede nei casi di aspettativa o di assenze per malattia o di permessi retribuiti per gravi e personali motivi di famiglia degli stessi eletti ovvero di comando, collocamento fuori ruolo, mandato parlamentare, servizio militare.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Art. 26 (Disposizioni finali)

1. I componenti della Commissione Elettorale Centrale, di ruolo all'atto delle elezioni, sono considerati in servizio a tutti gli effetti.
2. I termini che scadono in giorni festivi sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
3. La data delle elezioni può essere rinviata in casi del tutto eccezionali, non oltre trenta giorni da quella inizialmente prevista. Nel caso di rinvio, restano salve tutte le procedure già espletate ai sensi dell'articolo 7. Eventuali modifiche alle liste depositate, potranno essere presentate entro i termini di cui all'articolo 7, comma 6, riferito alla nuova data delle elezioni.

Art. 27 (Pubblicità)

1. Il presente Regolamento è reso accessibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della CPA e nella sezione intranet del MIT, nelle rispettive aree di competenza.

Art. 28 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale della CPA e nella sezione intranet del MIT.

Roma,

Il Direttore Generale del Personale
(Dott.^{ssa} Fiammetta FURLAI)